



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

il Ministro dell'Interno

Visto l'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale, a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo 1, i prelievi sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che individua i comuni, indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'articolo 1, comma 998, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997;

Visto l'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019;

Visto il medesimo articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2021, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 17-ter e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate



derivanti dalla presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede che, per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020, è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro;

Visto l'articolo 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone che, per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 183 del 2020 è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro;

Visto il citato articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso ai comuni, si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 14 agosto 2019 e in particolare l'articolo 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze;

Considerato che, ai fini dell'emanazione del citato decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 occorre acquisire i dati concernenti le minori entrate relative ai canoni di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, per le annualità 2021 e 2022, e che, pertanto, si è reso necessario predisporre un nuovo modello seguendo i criteri e le modalità stabiliti con decreto 14 agosto 2019 e con decreto 27 settembre 2019 richiamati dal più volte citato articolo 17-ter, comma 1;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, con cui è stato predisposto il modello per la comunicazione da parte dei comuni interessati delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020;

Considerato che, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, erano stati già acquisiti i dati relativi alle minori entrate per gli anni 2021 e 2022 sulla base del citato decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022 e ritenuto, quindi, di procedere al conseguente ristoro ai comuni e di rinviare a un successivo decreto il ristoro per l'anno 2023 previsto dall'articolo 1, comma 751, della legge n. 197 del 2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2023;

E m a n a

il seguente decreto:

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con il presente decreto è determinato il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito



derivante dall'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), per l'annualità 2021, ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 e dall'articolo 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021, e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione è effettuata a norma dell'articolo 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alle occupazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 2

(Determinazione delle minori entrate)

1. Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dal CUP di cui all'articolo 1 sono determinate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, dall'articolo 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022.
2. Gli importi dovuti ai comuni di cui all'articolo 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all'Allegato 1 e indicati negli Allegati 2 e 3. Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Il Ministero dell'interno eroga con proprio provvedimento le somme dovute per gli anni 2021 e 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

